

**DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2015
461/2015/E/EFR**

SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL’AUTORITÀ, SULL’IMPIANTO ALIMENTATO A BIOGAS DI CASALE MONFERRATO (AL), DELLA SOCIETÀ A.R.I.A.M. S.P.A.

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 ottobre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza;
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge n. 9, del 1991, tra la società allora denominata Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRTN S.p.A. (di seguito: GRTN), attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) e la ICQ Holding S.p.A., con riferimento all’impianto alimentato con biogas da discarica sito nel comune di Casale Monferrato (AL) (di seguito: impianto);
- la nota del GRTN in data 3 ottobre 2005 con cui si stabilisce che la società A.R.I.A.M. S.p.A. (di seguito: ARIAM o parte) subentra dal 23 marzo 2005 nella titolarità della convenzione di cui al precedente alinea;

- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della parte a seguito del sopralluogo effettuato nei giorni 27 e 28 gennaio 2015;
- il rapporto trasmesso dal Nucleo ispettivo al GSE e da questo ricevuto il 23 giugno 2015 (prot. GSE n. A20150546329);
- la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale del GSE in data 26 giugno 2015, trasmessa alla parte e all'Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE n. P20150061849, prot. Autorità n. 0019937/A del 2 luglio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 – 2015, l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- nei giorni 27 e 28 gennaio 2015 si è svolta la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte in data 21 gennaio 2015 (prot. GSE/P20150002829);
- la verifica, di cui al precedente alinea, era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
 - l'impianto non ha utilizzato idrocarburi e, pertanto, non vi è luogo ad applicare le disposizioni in materia di utilizzo di quantità strettamente indispensabile di idrocarburi di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip 6/92;
 - l'impianto ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti, riferiti alla tipologia di impianto, di cui alla lettera d), della Tabella 1, del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 (*impianti che utilizzano RSU o biomasse*), con un prezzo unico e indifferenziato tra ore piene e ore vuote, con riferimento ai quantitativi di energia elettrica, determinati applicando, alla misura nel punto di consegna alla rete pubblica, il limite di potenza previsto dalla convenzione di cessione; modesti quantitativi di energia immessa in rete in corrispondenza di potenze superiori a quella convenzionale sono stati ritirati dal cessionario pubblico secondo il regime previsto per le eccedenze;
 - la convenzione di cessione, stipulata per l'impianto, all'articolo 2, prevede che *“il quantitativo di energia ceduta al GRTN dovrà risultare pari a quella*

misurata ai morsetti di macchina, dedotti i quantitativi di energia assorbiti dai servizi ausiliari, dalla eventuale officina e dalle perdite di trasformazione e nelle linee fino al punto di collegamento alla rete del GRTN, quantitativi convenzionalmente stabiliti in misura forfetaria pari al 5%. L'energia ceduta al GRTN come sopra determinato, viene verificata a intervallo orario (o a intervalli di 15 minuti) a mezzo di contatori installati nel punto di consegna”;

- la parte è subentrata nella titolarità della convenzione di cessione a decorrere dal 23 marzo 2005;
- negli anni oggetto di accertamento, una parte dell'energia elettrica, necessaria per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto, non è stata prelevata da quella prodotta dall'impianto stesso, ma dalla rete pubblica, tramite un punto di connessione intestato a un altro soggetto, con conseguente incremento delle quantità di energia immesse in rete;
- la quota di energia elettrica, utilizzata per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto, prelevata dalla rete, è stata misurata e le misure sono state comunicate dalla parte al Nucleo ispettivo nell'ambito dell'attività svolta; pertanto, le quantità di energia incentivate in eccesso, nel periodo compreso tra il 23 marzo 2005 e la scadenza della convenzione, sono date dalla differenza tra l'energia utilizzata per alimentare i servizi ausiliari prelevata dalla rete, riportata nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento e le quantità di energia che sono state ritirate dal cessionario pubblico (GRTN o GSE) come eccedenze;
- l'erogazione di incentivi a quantitativi di energia maggiori rispetto a quelli cui tali incentivi sarebbero stati effettivamente spettanti determina un indebito beneficio per la parte, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dai clienti finali del servizio elettrico;
- l'aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 sia da determinare, con riferimento al periodo compreso tra il 23 marzo 2005 e la scadenza della convenzione, applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, determinati come sopra descritto, la differenza tra il prezzo di ritiro corrisposto dal cessionario pubblico e quanto il medesimo cessionario ha ricavato dalla vendita della suddetta energia; tale importo dovrà essere aumentato di quanto il GSE ha corrisposto per il ritiro delle eccedenze;
- sono, parimenti, in corso le attività istruttorie riferite alle quantità di energia incentivate in eccesso per il periodo antecedente al 23 marzo 2005.

RITENUTO NECESSARIO:

- che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1 e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi il recupero amministrativo, nei confronti della

società ARIAM, degli importi indebitamente percepiti con riferimento al periodo compreso tra il 23 marzo 2005 e la scadenza della convenzione

DELIBERA

1. di approvare il documento “*Relazione degli uffici della DOVC al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in avvalimento da parte dell’Autorità ai sensi della deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di Casale Monferrato (AL), della società ARIAM S.p.A.*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1.1 e dall’articolo 7, comma 7.1, dell’Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi il recupero amministrativo di quanto indebitamente percepito dalla società ARIAM S.p.A., con riferimento al periodo compreso tra il 23 marzo 2005 e la scadenza della convenzione, determinato applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso - pari alla differenza tra l’energia utilizzata per alimentare i servizi ausiliari prelevata dalla rete, riportata nella Tabella 1 dell’Allegato A al presente provvedimento e le quantità di energia che sono state ritirate dal cessionario pubblico (GRTN o GSE) come eccedenze - la differenza tra il prezzo di ritiro corrisposto dal GSE e quanto il medesimo GSE ha ricavato dalla vendita della suddetta energia; tale importo dovrà essere aumentato di quanto il cessionario ha corrisposto per il ritiro delle eccedenze;
3. di notificare il presente provvedimento alla società A.R.I.A.M. S.p.A., con sede legale in via Achille Grandi 45/c - 15033 Casale Monferrato (AL) mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di notificare il presente provvedimento, mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC), alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e al Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell’Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

1 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni